

Estratto autenticato

Estratto autenticato

un paradiso Ottimo registro

Pactum De Singularis Caelum

st R 0 ■ 9999 99999 99-99 999 9

Vivere Tru B per esempio

Con la presente registriamo, ai sensi dell'articolo 42 del Pactum De Singularis Caelum, la promessa di fedeltà ab initio al Creatore divino e l'accettazione della concessione del libero arbitrio per l'uso della mente, della proprietà biologica, dell'anima e del diritto di governare la proprietà concessa dal Creatore divino e la promessa del Creatore divino di difendere l'intero patrimonio da ogni violazione.

Con la presente certifichiamo il diritto di questa vera persona di governare la proprietà, in conformità con il Pactum De Singularis Caelum, e il potere e l'autorità conferiti alla proprietà dal Divino Creatore, sono stati iscritti nel più alto di tutti i registri, il Grande Registro e Record di One Heaven, noto anche come Great Book of Souls, noto anche come Great Book of Life, contro tutti gli altri titoli minori, come primo, vero e originale certificato di titolo registrando la seguente voce e iscrizione di una vera persona di una vera fiducia, essendo:

Jorge Mario Bergoglio, SJ

Numero di fiducia 983135-310500-137727

Borne

E8: Y3135: A0: S1: M5: D2

[29-Dec-1935]

E in base al legittimo dono, concessione, rivendicazione e cessione di alcuni diritti d'uso divini, noti anche come proprietà divina, nota anche come divinità, dal Creatore divino, da una fiducia divina con lo stesso nome nella summenzionata vera fiducia, questo vero La persona con il presente possiede legalmente diritti immutabili e irrevocabili sul nome loro concesso alla nascita e sui loro: proprietà biologica, mente, spirito divino, energia, lavoro e tutti i Copyhold o altri stati creati come risultato dell'esistenza.

Con la presente certifichiamo tutte le altre rivendicazioni nei confronti del loro patrimonio come diritti precedenti, privilegi, fideiussione, cestui que vie trusts, vincolo su pegno, vincolo per battesimo, servitù volontaria o involontaria, obbligazioni, vincolo mediante il possesso di un certificato, altri dispositivi o strumenti da parte di qualsiasi parte, persona o fiducia inferiore, società o patrimonio sono negati e sono automaticamente nulli e non validi ab initio.

La ricevuta di questo record live è riconoscimento e accettazione da parte di titolare prima di tutto Paradiso e Terra come testimone di attenersi pienamente ai fatti e ai termini qui contenuti.



**2 ° Protonotario Apostolico
N. 980001-000100-000011**

**1 ° Protonotario Apostolico
N. 981205-320915-010001**

Estratto rilasciato a:
MONS E1: Y2: A25: S2: M23: D2 19:49:33

OH3135-310500-137727

Estratto autenticato

Estratto autenticato

un paradiso
Ottimo registro
 Pactum De Singularis Caelum
 e d u b n d RECORD

Promis st ad es

Con la presente registriamo in conformità con il Pactum De Singularis Caelum, la promessa di fedeltà ab initio al Creatore divino e l'accettazione della concessione del libero arbitrio per l'uso della mente, della proprietà biologica, dell'anima e del diritto di governare la proprietà concessa dal Creatore divino e la promessa del Divino Creatore di difendere l'intera Tenuta da ogni violazione.

Con la presente certifichiamo l'istituzione di Ancestral Estate da parte del Potere e dell'Autorità conferiteci dal Divino Creatore contro tutti gli altri diritti minori, in conformità con l'Articolo 44 del Pactum De Singularis Caelum poiché il primo, vero e originale brevetto di proprietà è stato stipulato nel il più alto di tutti i registri, The Great Register e Public Record of One Heaven, noto anche come Great Book of Souls, noto anche come Great Book of Life, contro tutti gli altri titoli minori, per la vera persona di una vera fiducia, essendo:

Jorge Mario Bergoglio, SJ

Numero di fiducia della posizione

Borne


E8: Y3135: A0: S1: M5: D2

[29-Dec-1935]

E su legittimo dono, concessione e trasferimento di determinati diritti divini di possesso e uso, noto anche come proprietà divina, noto anche come divinità dal divino Creatore da un divino trust con lo stesso nome nel suddetto True Estate Trust con la presente possiede legalmente immutabile e diritti irrevocabili di possedere e occupare terreni per la costituzione di Ancestral Estate con domicilio principale con tutti gli altri diritti, rivendicazioni, privilegi, gravami o strumenti precedenti rivendicati da un trust, una società o un patrimonio inferiore automaticamente nulli e non validi ab initio.

Con la presente certifichiamo tutte le altre rivendicazioni nei confronti di questo patrimonio ancestrale come diritti precedenti, privilegi, fideiussione, cestui que vie trusts, vincolo su pegno, vincolo per battesimo, servitù volontaria o involontaria, obbligazioni, vincolo mediante il possesso di un certificato, altri dispositivi o strumenti di qualsiasi parte, persona o fiducia inferiore, società o patrimonio sono tutti negati e sono automaticamente nulli e non validi ab initio.

La ricevuta di questo record di terra promessa è riconoscimento e accettazione da parte di titolare prima di tutto Paradiso e Terra come testimone di attenersi pienamente ai fatti e ai termini qui contenuti.



Paulus De Tarsus
 N. 981264-322024-060051

Pietro De Pietroni
 N. 982302-332038-040054

Estratto rilasciato a:
 MONS E1: Y2: A25: S2: M23: D2 20:03:29

GZ3135-310500-137727

OH3135-310500-137727

Estratto autentificato

Estratto autentificato



ONE HEAVEN TREASURY

Codice: Pactum De Singularis Caelum

Certificate No.
OH3135-310500-137727

Condividi certificato

UN TESORO DEL CIELO UFFICIO DEL CANCELLIERE E COMPTROLLER RECORD IN DIRETTA BORNE (COME AVVISO DI TITOLAZIONE)	
Numero di registrazione:	4682
Giorno / ora di entrata:	E8: Y3135: A0: S1: M5: D2 [29-dic-1935] Una (1)
Numero di condivisioni:	condivisione
Nome del proprietario:	Jorge Mario Bergoglio, SJ Estate
Numero di fiducia:	983135-310500-137727
Nome del documento:	RECORD IN DIRETTA BORNE (COME AVVISO DI TITOLAZIONE)

CERTIFICATO per essere un vero estratto originale di particolari registrati e registrati presso il Tesoro di One Heaven. Dato presso la cancelleria generale e ufficio di controllo, sotto il sigillo di detto ufficio, Ucadia giorno e ora:

E8: Y3135: A0: S1: M5: D2 [29-dic-1935]

L'uso di questo strumento da parte di entità non ucraine è severamente vietato e proibito.

Questo strumento rimane di proprietà del Tesoro di One Heaven e non è negoziabile. Il possessore dello strumento è responsabile della sua custodia e del suo corretto utilizzo.





[Francesco](#) > [Motu proprio](#) > **Lettera Apostolica Rilasciata Motu Proprio Sulla Competenza delle Autorità Giudiziarie del Stato della Città del Vaticano in materia penale (11 luglio 2013)**

LETTERA APOSTOLICA
RILASCIATO MOTU PROPRIO

DEL SUPREMO PONTEFICE
FRANCESCO

SULLA GIURISDIZIONE DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
IN MATERIA PENALE

Ai nostri tempi, il bene comune è sempre più minacciato dalla criminalità organizzata transnazionale, dall'uso improprio dei mercati e dell'economia, nonché dal terrorismo.

È quindi necessario che la comunità internazionale adotti strumenti giuridici adeguati per prevenire e contrastare le attività criminali, promuovendo la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

La Santa Sede, ratificando numerose convenzioni internazionali in queste aree, e agendo anche per conto dello Stato della Città del Vaticano, ha costantemente sostenuto che tali accordi sono mezzi efficaci per prevenire attività criminali che minacciano la dignità umana, il bene comune e la pace.

In vista di rinnovare l'impegno della Sede Apostolica a cooperare a questi fini, per mezzo della presente Lettera Apostolica emanata Motu Proprio, Stabilisco che:

1. Le competenti Autorità Giudiziarie dello Stato della Città del Vaticano esercitano altresì la giurisdizione penale su:

a) delitti commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede;

b) reati di cui:

- nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, dell'11 luglio 2013, recante norme supplementari in materia di diritto penale;

- nella Legge dello Stato della Città del Vaticano, n. IX, dell'11 luglio 2013, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;

quando tali reati sono commessi dai soggetti di cui al successivo comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni;

c) ogni altro reato la cui prosecuzione è richiesta da un accordo internazionale ratificato dalla Santa Sede, se l'autore è fisicamente presente nel territorio dello Stato della Città del Vaticano e non è stato estradato.

2. I reati di cui al comma 1 sono da giudicare ai sensi del diritto penale vigente nello Stato della Città del Vaticano al momento della loro commissione, fermi restando i principi generali dell'ordinamento sull'applicazione temporale delle leggi penali.

3. Ai fini del diritto penale vaticano, si considerano le seguenti persone "funzionari pubblici":

a) membri, funzionari e personale dei vari organi della Curia Romana e delle Istituzioni ad essa collegate.

b) legati pontifici e personale diplomatico della Santa Sede.

c) coloro che agiscono come rappresentanti, dirigenti o amministratori, nonché i soggetti che anche di fatto gestiscono o esercitano il controllo sugli enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed elencati nel registro delle persone giuridiche canoniche tenuto dal Governatorato della Città del Vaticano Stato;

d) qualsiasi altra persona che detiene un mandato amministrativo o giudiziario presso la Santa Sede, permanente o temporaneo, retribuito o non retribuito, indipendentemente dall'anzianità di tale persona.

4. La giurisdizione di cui al comma 1 comprende anche la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reati, così come regolata dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

5. Quando le stesse materie sono perseguite in altri Stati, si applicano le disposizioni in vigore nello Stato della Città del Vaticano sulla giurisdizione concorrente.

6. Il contenuto dell'articolo 23 della legge n. CXIX del 21 novembre 1987, che approva il Ordine Giudiziario dello Stato della Città del Vaticano rimane in vigore.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Stabilisco che questa Lettera Apostolica in Motu Proprio sarà promulgata dalla sua pubblicazione su L'Osservatore Romano, entrando in vigore il **1 settembre 2013**.

Dato a Roma, presso il Palazzo Apostolico, il **11 luglio 2013**, il primo del mio pontificato.

FRANCISCUS



[Francesco](#) > [Motu proprio](#) > **Lettera Apostolica Emessa Motu Proprio per il contrasto al riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa (8 agosto 2013)**

LETTERA APOSTOLICA
RILASCIATO MOTU PROPRIO

DEL SUPREMO PONTEFICE
FRANCESCO

PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DEL RICICLAGGIO DI DENARO,
IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
E LA PROLIFERAZIONE DELLE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

La promozione dello sviluppo umano integrale a livello materiale e morale richiede una profonda riflessione sulla vocazione dei settori economico e finanziario, nonché su come corrispondono al suo fine ultimo di conseguimento del bene comune.

Per questo motivo, in conformità con la sua natura e missione, la Santa Sede partecipa agli sforzi della comunità internazionale che mirano a proteggere e promuovere l'integrità, la permanenza e la trasparenza dei settori economico e finanziario e di prevenire e contrastare le attività illegali.

Seguendo i passi già compiuti dal mio predecessore Benedetto XVI in questo ambito con il [Motu proprio del 30 dicembre 2010 per prevenire e contrastare attività illegali nel settore dei rapporti monetari e finanziari](#), Desidero rinnovare l'impegno della Santa Sede ad adottare i principi e gli strumenti giuridici sviluppati dalla comunità internazionale, allineando ulteriormente ad essi le strutture istituzionali per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Con questa Lettera Apostolica in forma di a Motu proprio Adotto le seguenti misure:

Articolo 1

I dicasteri della Curia Romana e altri istituti ed enti dipendenti dalla Santa Sede, nonché le organizzazioni senza scopo di lucro che godono di personalità giuridica di diritto canonico e hanno sede nello Stato della Città del Vaticano, sono tenuti ad osservare le leggi dello Stato della Città del Vaticano con riguardo a:

- a) misure per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
- b) misure contro coloro che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- c) vigilanza prudenziale su soggetti che esercitano abitualmente un'attività finanziaria professionale.

Articolo 2

Il **Autorità per le informazioni finanziarie** esercita il ruolo prudenziale di vigilanza e regolamentazione degli enti che esercitano professionalmente un'attività finanziaria.

Articolo 3

Gli organi giudiziari competenti dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione sulle suddette questioni anche nei confronti dei dicasteri e degli altri enti ed istituzioni dipendenti dalla Santa Sede, nonché delle organizzazioni senza scopo di lucro che hanno personalità giuridica nel diritto canonico e hanno sede nello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 4

Il Comitato per la Sicurezza Finanziaria è istituito allo scopo di coordinare le competenti Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa. È disciplinato dagli Statuti allegati alla presente Lettera Apostolica.

Stabilisco che questa Lettera Apostolica in forma di a Motu proprio essere pubblicato in L'Osservatore Romano.

Dispongo che tutto quanto stabilito abbia valore pieno e permanente a partire dal 10 agosto 2013, abrogando inoltre eventuali provvedimenti incompatibili.

Dato a Roma, presso il Palazzo Apostolico, l'8 agosto dell'anno 2013, primo di Pontificato

FRANCISCUS PP.



[Francesco](#) > [Motu proprio](#) > **Lettera Apostolica in Motu Proprio di Approvazione del Nuovo Statuto della Finanziaria Intelligence Authority (15 novembre 2013)**

LETTERA APOSTOLICA
PROPRIO MOTU EMESSO
DEL SUPREMO PONTEFICE
FRANCESCO
APPROVANDO IL NUOVO
STATUTO DELL'AUTORITÀ DI INTELLIGENZA FINANZIARIA

Per mezzo di Motu proprio "La Sede Apostolica" del 30 dicembre 2010 sulla prevenzione e il contrasto delle attività illecite nel campo dei rapporti monetari e finanziari, il mio predecessore Benedetto XVI ha stabilito **Autorità di informazione finanziaria (FIA)** e ne ha approvato i primi statuti.

Successivamente, al fine di rafforzare ulteriormente le misure già adottate per prevenire e contrastare potenziali attività illecite nei settori monetario e finanziario, nonché contrastare il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, mediante la **Motu proprio "La promozione"** dell'8 agosto 2013, Ho assegnato nuove funzioni all'Autorità di informazione finanziaria.

Tenendo presente anche il parere della Commissione di Riferimento sull'Istituto per le Opere di Religione, che ho istituito per mezzo del **Chirografo datato 24 giugno 2013**, Ho ritenuto opportuno riformare la struttura interna dell'Autorità affinché possa adempiere ancor più adeguatamente alle sue funzioni istituzionali e pertanto, con questa Lettera Apostolica, approvo lo Statuto dell'Autorità di Informazione Finanziaria qui allegato, che sostituisce i precedenti.

Dispongo che tutto quanto stabilito in questa Lettera Apostolica sia emanato Motu proprio ha valore pieno e permanente, nonostante qualsiasi cosa contraria, sebbene possa meritare una menzione speciale, e decreto che sia promulgato con la sua pubblicazione in L'Osservatore Romano, entrando in vigore il 21 novembre 2013.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 novembre dell'anno 2013, primo di Pontificato.

Franciscus PP.

**statuti
dell'Autorità di informazione finanziaria**

Capitolo I

Natura e funzioni

Articolo 1 - Natura e sede legale

1. Il **Autorità di informazione finanziaria** (FIA) è un'istituzione collegata alla Santa Sede ai sensi degli artt.186 ss. della Costituzione Apostolica **Bonus pastore** .
2. L'Autorità è dotata di personalità giuridica canonica pubblica e ha sede legale nello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 2 - funzioni

L'Autorità svolge, in piena autonomia e indipendenza, le seguenti funzioni:

- a) vigilanza e regolamentazione prudenziale degli enti che esercitano professionalmente un'attività finanziaria;
- b) vigilanza e regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- c) intelligence finanziaria.

Capitolo II

Organi, struttura e personale

Articolo 3 - Organi e struttura

1. Gli organi dell'Autorità sono:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Direttore.

2. L'Autorità ha due dipartimenti:

- a) l'Ufficio di vigilanza e regolamentazione;
- b) l'Ufficio di informazione finanziaria.

3. L'Autorità adotta le misure e le procedure necessarie per garantire la distinzione operativa tra la funzione di vigilanza e di regolamentazione e la funzione di informazione finanziaria.

Articolo 4 - Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente

1. Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri e da un Presidente, nominati dal Sommo Pontefice per un periodo di cinque anni tra persone di comprovata reputazione, libere da ogni conflitto di interessi e dotate di riconosciuta competenza professionale in materia legale, economica e finanziaria nonché nelle materie che rientrano nel perimetro di attività dell'Autorità.

2. Il Consiglio di amministrazione:

- a) formulare le politiche generali e le strategie fondamentali dell'Autorità;
- b) adotta il regolamento interno dell'Autorità;
- c) conferire al Direttore la facoltà di firma per conto dell'Autorità, secondo le modalità previste dal regolamento interno dell'Autorità;
- d) adottare regolamenti e linee guida ove richiesto dalla legge;
- e) adotta il programma delle ispezioni fuori sito e in loco dei soggetti vigilati predisposto dal Direttore;
- f) applicare sanzioni amministrative nei casi previsti dalla normativa vigente;
- g) proporre al Presidente del Governatorato l'applicazione delle sanzioni amministrative nei casi previsti dalla legge;
- h) approva ogni anno, entro il 31 marzo, il bilancio preventivo dell'Autorità e, entro il 31 ottobre, il suo consuntivo, entrambi predisposti dal Direttore;
- i) approva ogni anno, entro il 31 marzo, una relazione pubblica, predisposta dal Direttore, contenente dati, informazioni e statistiche non riservate sull'attività svolta dall'Autorità nell'esercizio delle proprie funzioni;
- j) approva ogni anno, entro il 31 marzo, una relazione riservata, predisposta dal Direttore, ad uso della Segreteria di Stato, sull'attività svolta dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni;
- k) formula, per il tramite del suo Presidente, proposte sulla nomina del Direttore, del Vice-direttore e del personale;
- l) richiedere studi e pareri e affidare specifiche attività ai propri componenti, al Direttore e ad esperti esterni.

3. Il Presidente:

- a) presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) è il legale rappresentante dell'Autorità;
- c) ha facoltà di firma per conto dell'Autorità.

Articolo 5 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente ogni tre mesi nonché ogniqualvolta si renda necessario, anche su richiesta di uno dei membri del Consiglio Direttivo o del Direttore.
2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza, le riunioni sono presiedute dal membro designato a tal fine dal Presidente.
3. Il presidente convoca le riunioni, decide l'ordine del giorno e conduce i lavori.
4. L'invito, contenente l'ordine del giorno, è inviato ai membri del consiglio ordinariamente almeno cinque giorni prima della riunione. In casi urgenti, l'invito deve essere inviato almeno uno

giorno prima della riunione utilizzando fax, posta elettronica o altri mezzi di comunicazione immediati che possono essere documentati.

5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno tre membri.

6. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione richiedono il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

7. I verbali dei lavori e delle decisioni sono redatti, firmati dal Presidente e dal Segretario, e registrati nel Libro dei verbali.

8. Il Segretario è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

9. Il Libro dei verbali e gli estratti di esso, certificati dal Presidente e dal Segretario, forniscono piena evidenza dei lavori e delle decisioni ivi prese.

Articolo 6 - Il regista

1. Il Direttore è nominato dal Segretario di Stato per un periodo di cinque anni, su proposta del Presidente, tra persone di comprovata reputazione, libere da ogni conflitto di interessi e dotate di riconosciuta competenza professionale in materia legale, economica e finanziaria. nonché nelle materie che rientrano nel perimetro di attività dell'Autorità.

2. Il Direttore, in linea con la politica generale e le strategie fondamentali definite dal Consiglio di Amministrazione, deve:

a) dirigere, organizzare e controllare l'attività dell'Autorità;

b) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Vice Direttore e l'assunzione del personale, nei limiti dell'organigramma e del budget, e partecipare alla procedura di selezione;

c) sovrintende al personale, promuovendone la formazione continua, l'aggiornamento e la qualificazione professionale;

d) adottare istruzioni e linee guida relative all'organizzazione e all'attività del personale;

e) propone al Consiglio di Amministrazione il calendario delle ispezioni fuori sede e in loco dei soggetti vigilati;

f) nell'ambito del programma approvato dal Consiglio di Amministrazione, predispone e svolge le ispezioni fuori sito e in loco dei soggetti vigilati;

g) propone al Consiglio di Amministrazione l'applicazione di sanzioni amministrative nei casi previsti dalla legge;

h) propone al Consiglio di Amministrazione, entro il 28 febbraio, il bilancio preventivo dell'Autorità e, entro il 30 settembre, il bilancio consuntivo;

i) propone al Consiglio di Amministrazione, entro il 28 febbraio, una relazione pubblica contenente dati, informazioni e statistiche non riservate sull'attività svolta dall'Autorità nell'esercizio delle proprie funzioni;

j) propone al Consiglio di Amministrazione, entro il 28 febbraio, una relazione riservata ad uso della Segreteria di Stato sull'attività svolta dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni;

k) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

l) partecipare alle riunioni del Comitato per la sicurezza finanziaria;

m) diffonde relazioni, documenti, dati e informazioni al Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano nei casi previsti dalle leggi vigenti;

n) fa parte delle delegazioni della Santa Sede presso le istituzioni finanziarie e gli organismi tecnici internazionali competenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

o) propone al Consiglio di Amministrazione le politiche generali e le strategie fondamentali in materia di cooperazione internazionale;

p) sottoscrivere, se autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, protocolli d'intesa con analoghe autorità di altri Stati nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Il Direttore è assistito da un vicedirettore nominato dal Segretario di Stato per un periodo di cinque anni, su proposta del Presidente, tra persone di comprovata reputazione, libere da ogni conflitto di interessi e dotate di riconosciuta competenza professionale in materia. gli ambiti giuridico, economico e finanziario nonché le materie che rientrano nel perimetro di attività dell'Autorità.

4. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza.

5. I principi e le norme applicabili contenuti nei Regolamento sul personale laico di livello dirigenziale della Santa Sede e della Città di Stato del Vaticano, del 22 ottobre 2012, come potrà essere modificato e integrato, per la nomina e l'assunzione del Direttore e del Vice-Direttore.

Articolo 7 - Personale

1. L'Autorità dispone di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate alle sue funzioni istituzionali, nei limiti del proprio organigramma.

2. I capi dipartimento, il personale e gli esperti esterni devono essere scelti tra persone di comprovata reputazione, libere da ogni conflitto di interesse e dotate di un livello di formazione superiore in campo giuridico, economico e finanziario nonché in materia. materie che rientrano nell'ambito di attività dell'Autorità.

3. I capi dipartimento sono nominati con decisione del Segretario di Stato su proposta del Presidente.

4. I principi e le norme applicabili contenuti nel Regolamento sul personale laico di livello dirigenziale della Santa Sede e della Città di Stato del Vaticano, del 22 ottobre 2012, come potrà essere modificato e integrato, per la nomina e l'assunzione del personale.

Capitolo III

Accesso alle informazioni e cooperazione a livello nazionale e internazionale

Articolo 8 - Accesso alle informazioni e cooperazione a livello nazionale e internazionale

L'Autorità ha accesso a documenti, dati e informazioni e coopera a livello nazionale e internazionale nei casi previsti dalla legge.

Articolo 9 - Protezione di documenti, dati e informazioni

Tutti i documenti, i dati e le informazioni detenuti dall'Autorità devono essere:

- a) utilizzati solo per gli scopi previsti dalla legge;
- b) protetti al fine di garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza;
- c) coperti dal segreto d'ufficio.

Articolo 10 - Clausola finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Diritto Canonico e Civile Vaticano.



[Francesco](#) > [Motu proprio](#) > [Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Fidelis Dispensator et Prudens di His](#)

Santità Papa Francesco che istituisce una nuova agenzia di coordinamento per gli affari economici e amministrativi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano (24 febbraio 2014)

LETTERA APOSTOLICA
PROPRIO MOTU EMESSO

DISPENSATORE FIDELIS ET PRUDENS

DI SUA SANTITÀ PAPA
FRANCESCO

ISTITUIRE UNA NUOVA AGENZIA DI COORDINAMENTO PER GLI AFFARI
ECONOMICI E AMMINISTRATIVI DELLA SANTA SEDE E DELLO STATO
DELLA CITTÀ DEL VATICANO

Fidelis dispensator et prudens (Lc 12,42)

Come l'amministratore fedele e prudente ha la vocazione di curare con attenzione quei beni che gli sono stati affidati, così la Chiesa è consapevole della sua chiamata a custodire e amministrare con cura i suoi beni alla luce della sua missione di evangelizzazione, con una cura particolare per la bisognosi. In particolare, la responsabilità dei settori economico e finanziario della Santa Sede è intimamente legata alla sua particolare missione, non solo nel suo servizio al Santo Padre nell'esercizio del suo ministero universale, ma anche rispetto a come corrispondono alla bene comune alla luce dello sviluppo umano integrale.

Dopo aver esaminato attentamente i risultati della Pontificia Commissione di Riferimento per l'Organizzazione della Struttura Economico-Amministrativa della Santa Sede (*Chirograph*, 18 luglio 2013) e dopo aver conferito con il Consiglio dei Cardinali per la redazione di una riforma della Costituzione Apostolica *Bonus pastore* e sentito il Consiglio dei Cardinali per lo Studio delle Questioni Organizzative ed Economiche della Sede Apostolica, con questa Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio adotto le seguenti misure:

CONSIGLIO PER L'ECONOMIA

1. Si costituisce il Consiglio dell'Economia quale ente preposto alla vigilanza sulle strutture e attività amministrative e finanziarie dei dicasteri della Curia Romana, delle istituzioni legate alla Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

2. Il Consiglio per l'Economia è composto da 15 membri, di cui 8 scelti tra Cardinali e Vescovi che riflettono la cattolicità della Chiesa e 7 sono esperti laici di varie nazionalità con riconosciuta competenza professionale finanziaria.

3. Il Consiglio per l'Economia è presieduto da un Cardinale Coordinatore. SEGRETERIA

PER L'ECONOMIA

4. La Segreteria per l'Economia è costituita come Dicastero della Curia Romana in conformità con la Costituzione Apostolica **Bonus pastore** .

5. In linea con le politiche stabilite dal Consiglio per l'Economia, il Segretariato è direttamente responsabile nei confronti del Santo Padre ed è competente per il controllo economico e la vigilanza sugli enti di cui al punto 1, comprese le politiche e le procedure riguardanti gli acquisti e le allocazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze proprie di ciascuna agenzia. La competenza del Segretariato si estende quindi a tutto ciò che in qualunque modo concerne tale materiale.

6. La Segreteria per l'Economia è presieduta da un Cardinale Prefetto, che agisce in collaborazione con la Segreteria di Stato. Un Prelato Segretario Generale è incaricato di assistere il Cardinale Prefetto.

REVISORE GENERALE

7. Un Revisore Generale è nominato dal Santo Padre e ha il potere di condurre audit delle agenzie menzionate al punto 1.

STATUTI

8. Il Cardinale Prefetto è responsabile della preparazione degli Statuti definitivi del Consiglio dell'Economia, della Segreteria per l'Economia e dell'Ufficio del Revisore Generale. Devono essere presentati gli Statuti *quam primum* per approvazione al Santo Padre.

Dispongo che tutto quanto qui stabilito abbia forza immediata, piena e duratura, abrogando anche ogni norma contraria, e che la presente Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio sia pubblicata nell'edizione del 24-25 febbraio 2014 di L'Osservatore Romano e successivamente in *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 24 febbraio dell'anno 2014, primo di Pontificato.

FRANCISCUS